


Serv. Documentazione
Trasmissione: Sess. 1° Avv.
Sess. 3° - Albo
27-01-2016



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I AVVOCATURA COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 27 GEN. 2016 N. 85	OGGETTO: Liquidazione spese di giudizio- sentenza T.A.R.S. Sicilia n. /15 su ricorso proposto da D. : per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catania n. /13.
N. 4 Settore I Data 18.1.16	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016_ CAP. _ 1230 _ IMP. 170/15

MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 000

IL RAGIONIERE

Adelle

L'anno duemila sedici, il giorno dieciotto del mese di gennaio, nell'ufficio della
Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.Zapparrata il
Dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente
determinazione:

Con sentenza n. /2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. Catania, pronunciatisi sul ricorso iscritto al n. /15 Reg.Gen., proposto dalla soc. Dc contro il Comune di Ragusa per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. /2013 emessa dalla Corte di Appello di Catania, relativa ad un contenzioso di opposizione a decreto ingiuntivo, ha accolto il ricorso intimando l'amministrazione a dare esecuzione al giudicato, di cui sopra, ed ha condannato la stessa a rifondere alla società le spese di giudizio per € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Si evidenzia che la società Dc s. per il recupero del credito vantato in dipendenza della sentenza sopra citata della Corte di Appello di Catania, agiva, per l'ottemperanza della sentenza, non avendo il Comune provveduto al pagamento delle somme dovute entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla notifica della sentenza in forma esecutiva avvenuta il 2 marzo 2015, prot 16519, per mancanza di disponibilità nel relativo capitolo di spesa;

le somme dovute alla società venivano inseriti tra i debiti fuori bilancio e riconosciuti con deliberazione di C.C n.71 del 29.settembre 2015.

Con quietanza n. del 12. 11.15, mandato n. , si procedeva alla liquidazione del debito.

Con nota del 29.12.15, prot. l'avvocato Giuseppe Aliquò, procuratore legale della Dc ha trasmesso specifica delle somme dovute alla sua assistita per il pagamento delle spese e onorari del giudizio di ottemperanza per complessive € 2.488,68 così determinate:

-somma liquidata in sentenza	€ 1.500,00
- rimborso C.U.	€ 300,00
-spese generali 15% su € 1.500,00	€ 225,00
- c.p.a 4% su € 1.727,00	€ 69,00
- I.v.a 22% su € 1794,00	€ 394,68

Per quanto sopra;

Vista la sentenza;

Preso atto che occorre provvedere all'impegno e liquidazione di complessivi € 2.488,86 in favore della società su menzionata;

Visto il D.lgs 118/11 e s.m;

Visto l'art.163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000, esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

dato atto che la spesa in questione non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno dovrà essere assunto per l'importo totale delle somme da liquidare;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

DETERMINA

1. Di impegnare l'importo complessivo di € 2.488.68, per pagamento spese processuali in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 1/2015, di cui in narrativa, sul cap. 1230" Spese per liti, consulenze, etc", cod. Missione 01, Programma 11 ,Titolo 1 Macroaggregato 03, imp. n. 170 /16,

2. Di liquidare il superiore importo in favore della s... Di... con sede in Milano, via B... Cr... n.:... con accreditalento dello stesso sul medesimo conto corrente sul quale l'ente ha già accreditato, alla stessa, le somme di cui alla determina dirigenziale n. 2158/15(deb. fuori bilancio).

3. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di pagamento in dodicesimi in quanto trattasi di spesa regolata dalla legge.

4. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune ad emettere mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione entro e non oltre il 20 aprile 2016

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.
(Dott. Francesco Lumiera)

L'AVVOCATO RESPONSABILE
(avv. Sergio Bencoraglio)

Si allega : Sentenza- copia nota avv.to Aliquò-
Trasmettersi Seg. Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Francesco Lumiera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

26/1/2016

FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

28 GEN. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

~~(Lietra Giovanni)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 GEN. 2016 al 04 FEB. 2016


Ragusa

05 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

Prof. 112100 del 29.12.15

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v=v4r2...



Da "Avv. Giuseppe Aliquo" <giuseppe.aliquo@pec.ordineavvocaticatania.it>
A "avvocatura@comune.ragusa.gov.it" <avvocatura@comune.ragusa.gov.it>,
"s.boncoraglio@pec.comune.ragusa.gov.it" <s.boncoraglio@pec.comune.ragusa.gov.it>
Data lunedì 28 dicembre 2015 - 19:23

**: DEGREMONT s.p.a. c/ COMUNE DI RAGUSA - Corte di Appello di Catania - sentenza n. 1/2013
- T.A.R.S. Catania - R.G. n. 5/2015 - sentenza n. /2015**

alla c.a. dell'Avv. Sergio Boncoraglio

Egregio Avvocato,

come Le è noto, il T.A.R.S. Catania con la sentenza richiamata in epigrafe ha accolto il ricorso e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.

Nel dare atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 29.751,50 dovuto in dipendenza della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania e di cui alla determinazione dirigenziale n. 2158/2015 residuano le spese del giudizio nella misura liquidata dal G.A..

Esse ammontano ad € e sono così determinate:

- liquidate in sentenza	€	1.500,00
- rimborso C.U. *	"	300,00
- spese generali 15% su € 1.500,00	"	225,00
- C.p.a. 4% su € 1.725,00	"	69,00
- I.v.a. 22% su € 1.794,00	"	394,68
	€	2.488,68

* il rimborso del C.U. è dovuto alla luce di quanto sancito all'art. 13, comma 6 *bis*, del D.P.R. n. 115/2002.

Tanto è stato confermato anche dalla giurisprudenza -sia amministrativa che civile- la quale ha annotato il principio secondo cui "l'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede il **rimborso del contributo unificato corrisposto dal ricorrente ogni volta che questi risulti vittorioso ed anche nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio; tale rimborso è comunque dovuto a prescindere da come il giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento del ricorso**" (Cons. Stato 18.03.2011 n. 1657; in senso, Cass. 31.01.2011 n. 2170).

L'importo potrà essere accreditato direttamente alla mia assistita sul medesimo conto corrente sul quale l'Amministrazione ha già accreditato le somme di cui alla richiamata determinazione n. 2158/2015 e di cui indico le relative coordinate:

INTESA SANPAOLO s.p.a. - Milano

IBAN:

Le sarei grata (anche per evitare il compimento di ulteriore attività che provocherebbe un inutile aggravio per l'Ente) se volesse farmi sapere se l'Amministrazione intende darvi spontanea esecuzione e conoscere gli sviluppi dell'azione amministrativa.